SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

[illegible]

(«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza di pubblici ufficiali e/o pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio – Reato di corruzione – Reato di appropriazione indebita – Reato di abuso d'ufficio – Reato di appropriazione indebita commessa da pubblici ufficiali – Reato di abuso d'ufficio – Reato di appropriazione indebita – Reato di abuso d'ufficio – Ne bis in idem – Direttiva (UE) 2017/1371 – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Protocollo concernente la lotta contro la corruzione – Nozione di «funzionario» – Nozione di «pubblico ufficiale» – Nozione di «incaricato di pubblico servizio» – Nozione di «interessi finanziari dell'Unione» – Reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione – Reati che non ledono gli interessi finanziari dell'Unione – Obbligo della pena detentiva – Articoli 47 e 48 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Diritto a un processo equo – Diritto di difesa – Diritto a un processo penale – Diritto a non essere giudicato o punito due volte per un medesimo reato – Diritto a non essere giudicato o punito due volte per un medesimo reato – Diritto a non essere giudicato o punito due volte per un medesimo reato

dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo2, di tale decisione quadro.

65 Nel caso di specie, dalle osservazioni del governo dei Paesi Bassi risulta che, per quanto riguarda la procedura di consegna di una persona in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale, spetta al procuratore presso la procura di Amsterdam, conformemente al diritto dei Paesi Bassi, chiedere al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) di esaminare tale mandato d'arresto europeo ai fini di tale esecuzione. Siffatto governo ha tuttavia sottolineato che la decisione relativa alla consegna spetta in definitiva a tale tribunale, mentre il procuratore presso la procura di Amsterdam si limita a dare esecuzione a tale decisione.

66 Risulta, pertanto, che la decisione giudiziaria diretta alla consegna di una persona in esecuzione di un mandato d'arresto europeo è, in forza del diritto dei Paesi Bassi, adottata dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), la cui qualità di «autorità giudiziaria», ai sensi della decisione quadro 2002/584, non è affatto contestata.

67 Per quanto riguarda, invece, la decisione di concedere l'assenso previsto all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, il governo dei Paesi Bassi ha indicato che tale decisione era adottata esclusivamente dal procuratore presso la procura di Amsterdam, dato che la persona interessata è già stata consegnata all'autorità giudiziaria emittente conformemente a una decisione adottata dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam). Orbene, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell'articolo 127 della legge sull'organizzazione giudiziaria, detto procuratore può essere sottoposto a istruzioni individuali da parte del Ministro della Giustizia dei Paesi Bassi. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni esposte al punto 64 della presente sentenza, non si può ritenere che detto procuratore soddisfi i requisiti necessari per essere qualificato come «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di tale decisione quadro.

68 Tale considerazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, come fatto valere dal governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni, l'assenso dato dal procuratore presso la procura di Amsterdam può essere impugnato dalla persona interessata dinanzi al voorzieningenrechter (giudice cautelare, Paesi Bassi).

69 Infatti, alla luce delle indicazioni fornite da tale governo, non risulta che l'esistenza di detto mezzo di ricorso sia di per sé idonea a tutelare il procuratore presso la procura di Amsterdam dal rischio che la sua decisione sull'assenso di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, sia soggetta a un'istruzione individuale del Ministro della Giustizia dei Paesi Bassi [v., per analogia, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C−508/18 e C−82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 86].

70 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, lettera c), e alla seconda questione che l'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.

*Sulla prima questione, lettere d) ed e)*

71 Alla luce delle risposte date alla prima questione, lettere da a) a c), e alla seconda questione, non occorre rispondere alla prima questione, lettere d) ed e).

**Sulla limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza**

72 L'Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Belgio) ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza qualora la Corte dovesse dichiarare che un'autorità come il procuratore presso la procura di Amsterdam non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. Esso ha fatto valere, a tal fine, che, prima della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C−508/18 e C−82/19 PPU, EU:C:2019:456), nessun elemento consentiva di dubitare della conformità dell'intervento di un siffatto procuratore alle disposizioni di tale decisione quadro.

73 Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo costante giurisprudenza, l'interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell'Unione, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una controversia relativa all'applicazione di detta norma (sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C−477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

74 Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C−477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

75 Nel caso di specie, occorre tuttavia rilevare che il pubblico ministero non ha presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che gli elementi interpretativi accolti dalla Corte nella presente sentenza comporterebbero un rischio di gravi inconvenienti per i procedimenti di esecuzione di mandati d'arresto europei.

76 In tali circostanze, non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

**Sulle spese**

77 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) **La nozione di «autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.**

2) **L'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi di tali disposizioni.**

Firme

---

* Lingua processuale: il neerlandese.